



9 novembre 2012 presso UNINDUSTRIA Sala Abete



Camera di Commercio  
Roma

Con il contributo di

**IL DOCUMENTO INFORMATICO**

**AVV. CARLO MIRABILE**

**PREMESSA**

Il Presidente Ing. Coriglioni ha illustrato in modo puntuale ed efficace – come sempre - le linee guida della “rivoluzione” immaginata dal Legislatore già dal 2005 con l’introduzione del Codice dell’Amministrazione Digitale, il cui intento era quello di disciplinare in modo organico il documento elettronico, raccogliendo e aggiornando le disposizioni che in Italia avevano dato attuazione alla direttiva n. 93/99/CE.

Se l’argomento oggi torna di prepotente attualità è perché la versione iniziale del testo legislativo (che si presentava alquanto lacunosa) è stata più volte rivisitata fino ad ottenere una stesura che, seppur probabilmente ancora imperfetta, ne permette un’immediata ed interessante applicazione, soprattutto per le imprese.

Le aziende, infatti, sono tenute sia dal Codice Civile che dalla normativa speciale, soprattutto quella in materia fiscale, a produrre e conservare una vera e propria mole di documentazione.

La questione non è di poco momento, solo ove si pensi all’art.2214 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di tenere, fra gli altri, il libro giornale, il libro degli inventari, e “[...] conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [...]”. Tutti adempimenti che, secondo la

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

previsione dell'art.2215 bis del Codice Civile, possono essere validamente svolti in via informatica.

Spetterà agli illustri relatori che mi seguiranno entrare nel dettaglio di strumenti nuovi e nuovissimi come la fatturazione elettronica ed esaminare i profili della conservazione sostitutiva, che permette di sostituire il cartaceo con il digitale.

Quello che mi preme anticipare, prima di entrare nel vivo della mia relazione, è che con la sostanziale abolizione della differenza fra documenti "originali unici" e "non unici" – vedremo poi di cosa si tratta – la possibilità di costruire un archivio interamente digitale è diventata non solo una previsione astratta della legge, ma una risorsa pratica della quale gli imprenditori dovrebbero senz'altro tenere conto.

**1. DEFINIZIONE, RICONOSCIMENTO E VALIDITA' LEGALE DEL DOCUMENTO INFORMATICO.**

Non si può affrontare il tema del documento informatico senza dedicare una riflessione preliminare al documento "classico" (oggi definito "analogico").

Come autorevolmente chiarisce il Prof. Carnelutti nel Novissimo Digesto Italiano, il documento (da *docere*: insegnare, far conoscere) nel senso originario del termine, è qualcosa che fa conoscere. Ma poiché il conoscere richiede un oggetto (che viene conosciuto), il significato letterale si compie così: qualcosa che fa conoscere qualcos'altro.

Non basta. Documento è una cosa che *docet*, cioè che ha in sé la virtù del far conoscere; questa virtù è dovuta a ciò che viene definito *contenuto rappresentativo*.

Oltre che per il contenuto, il documento si connota per la materia – ovvero sia il supporto che lo contiene – e il mezzo, verbale (per tramite della scrittura) o figurativo con il quale la rappresentazione documentale si compie.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Secondo la dottrina classica, “[...] poiché il mezzo più antico e ancora il più diffuso tra i mezzi documentali è la scrittura e, oggi, la materia sulla quale si scrive è la carta, per lo più il documento è cartaceo: anzi, come vi è nell’uso una sinonimia tra documento e scrittura, così vi è fra documento e carta, nel senso che scrittura e carta si adoperano, per antonomasia, con il significato di documento [...]”.

In buona sostanza, il documento finisce con il coincidere con il mezzo che lo contiene, senza il quale esso documento nemmeno esisterebbe.

Questo schema costituisce uno dei cardini del diritto moderno ma, a ben vedere, fino dai tempi del diritto romano, se non ancora prima, nessuno si sarebbe mai nemmeno sognato di mettere in discussione l’assioma per cui il documento si identifica con il suo supporto.

Tutto ciò, come stiamo per vedere, fino all’avvento del documento informatico.

L’art.1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (c.d. Codice Amministrazione Digitale o CAD) **definisce testualmente il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.**

Si tratta, in verità, della mera ripetizione di quanto era già indicato nell’oggi abrogato D.P.R. 10 novembre 1997, n.513, che costituì il primo tentativo di inquadrare nell’ordinamento giuridico il concetto di “documento informatico”.

A questa definizione già di per sé piuttosto oscura non ha aggiunto maggiore chiarezza la lettera pbis inserita dal Legislatore del D.Lgs. 23 dicembre 2010, n.235, dove (in modo tautologico) si identifica *a contrario* il “documento analogico” – vale a dire il classico cartaceo - come “la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Ad ogni modo, ciò che caratterizza la natura del documento informatico – al di là di ogni definizione – è la mancanza del legame dell'informazione in esso contenuta (il fatto o dato giuridicamente rilevante) rispetto al supporto che la riproduce.

Il documento elettronico, infatti, è costituito di bit, come la firma digitale che ad esso è riferita. Al contrario, il documento tradizionale è formato da un supporto contenente sia il testo, sia la firma, sia gli altri mezzi di certificazione (timbri, sigilli, autentiche, ecc. ecc.). **Nel caso del documento "analogico", quindi, l'informazione non può essere separata dal supporto, poiché esiste c'è un legame diretto e inscindibile tra le informazioni e il relativo supporto.** Il tipo di carta o di inchiostro utilizzato costituiscono proprietà distintive di un documento e la firma autografa costituisce l'elemento atto ad identificarne con certezza l'autore.

**Questo rapporto non esiste più nel documento informatico: diviene possibile passare da un supporto ad un altro, trasmettere a distanza, o copiare il documento, mantenendo sempre inalterata la sequenza dei bit.** Senza, cioè, che esista un'apprezzabile distinzione fra i due documenti, paragonabile alla tradizionale distinzione fra originale e copia.

In pratica **del documento informatico, a stretto rigore di logica, non esistono "copie" (anche se il termine è utilizzato dal Legislatore) ma solo "duplicati" assolutamente identici e provvisti della stessa efficacia.**

La dottrina maggioritaria, quindi, ha posto l'accento proprio **sull'immaterialità del documento informatico.** Esso esiste indipendentemente dal supporto, è una realtà immateriale, cioè l'esatto opposto della *res signata* della dottrina tradizionale.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Tra breve esamineremo i requisiti che l'art.20 del CAD impone al fine di equiparare il documento informatico ad un atto scritto (i.e. ad un documento analogico o tradizionale).

Ma, prima di entrare nel dettaglio, va premesso che il Legislatore, dopo aver definito il documento informatico come una mera "rappresentazione" (quindi slegandolo dal suo supporto) è stato costretto a inserire una serie di disposizioni volte a imporre una predeterminata **validità** ed efficacia del documento, ancorando il fenomeno rappresentativo alle modalità di imputazione della paternità tramite l'apposizione di firme elettroniche.

In altre parole, si è tentato di allineare quei fatti storici consistenti nell'uso delle tecnologie agli altri fatti storici, senza coglierne fino in fondo le peculiarità tecnologiche. Il Legislatore ha dettato una definizione di "documento informatico" che tenta di comprimere dentro il solco della nozione di documento (propriamente detto) il fenomeno informatico, onde poi dover, a valle, disciplinare in termini specifici l'efficacia di tale "documento", costringendo ancora una volta il fenomeno informatico dentro l'intelaiatura tradizionale delle nozioni di scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto pubblico.

Ma, come ci si è acutamente chiesti in dottrina, se il documento informatico è la rappresentazione di un fatto (e non il documento rappresentativo, e neppure una copia cartacea dello stesso), e se per ottenere un decreto ingiuntivo occorre produrre prova scritta del fatto, cosa si dovrà depositare presso la cancelleria del Tribunale?

In effetti andando ad esaminare l'attuale normativa che disciplina la validità e l'efficacia probatoria del documento informatico, ci si rende conto che l'art. 20 del

CAD realizza una vera e propria finzione giuridica: quella di considerare atto scritto il documento informatico. La disposizione ha una precisa *ratio* di economia giuridica: piuttosto che integrare tutte le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che prevedono il requisito della forma scritta, attraverso il richiamo del corrispondente documento informatico, **la norma ha ritenuto, una volta per tutte, soddisfatto il requisito della forma scritta dal documento informatico.** Questo a condizione che lo stesso documento sia formato in ossequio di alcune regole previste al fine di avvalorarne autenticità e sicurezza.

## **2. ELEMENTI CHE EQUIPARANO IL DOCUMENTO ANALOGICO A QUELLO INFORMATICO (ART.20 CAD).**

L'art.20, comma 1, del CAD, in combinato disposto con il successivo art.71, stabilisce che la formazione, la memorizzazione e la trasmissione del documento informatico debbano effettuate secondo particolari regole tecniche dettate “[...] *con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA [...]*” (art.71, comma 1, CAD, modificato dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). Tali “regole tecniche” devono ancora essere stese nella loro versione definitiva, anche se la DigitPa ne ha pubblicata una bozza il 5 agosto 2011 ed è consultabile, sul profilo online della stessa DigitPa, lo schema del relativo D.P.C.M.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Per adesso, quindi, si continuano ad utilizzare quelle antecedenti, contenute nei D.P.C.M. 13 marzo 2004 e 30 marzo 2009.

Il rispetto delle suddette prescrizioni rende il documento informatico “*valido e rilevante agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice*”.

E' arduo comprendere cosa si intenda esattamente con questa ampia definizione, considerando che sia l'art.20, sia le norme successive si occupano di disciplinare i vari casi nei quali il documento informatico è equiparato al documento analogico. Sicché è evidente che validità “agli effetti di legge” non significa “di atto scritto” poiché, come vedremo a breve, non è sufficiente (unicamente) il rispetto delle regole di cui all'art.71 per raggiungere tale scopo.

Dobbiamo premettere, infatti, che **l'equiparazione documento informatico - documento cartaceo non è automatica e non è conferita *sic et simpliciter* a qualsiasi dato contenuto su supporto elettronico.**

La nuova regola generale, dettata dall'art.20, comma 1bis del CAD, come introdotto nella riforma del 2010, è che “[...] *l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 [...]*”.

In buona sostanza, il valore probatorio del documento elettronico è, in linea generale, affidato al libero apprezzamento del giudice, secondo i quattro parametri (qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità) indicati dal Legislatore.

Ciò indipendentemente dall'esistenza o meno della sottoscrizione o dal tipo di sottoscrizione impiegata.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

La legge, tuttavia, prevede numerosi casi nei quali il documento – se in possesso di requisiti che ne aumentano il grado di affidabilità – abbia lo stesso valore dell'atto scritto.

Li esamineremo di seguito, ma prima occorre evidenziare che il **“cuore” del documento informatico, ovvero l'elemento che gli permette di acquisire validità di “cartaceo”, è senza dubbio la firma elettronica, il cui scopo è sostanzialmente conferire certezza in merito alla paternità del documento.**

In questo senso, il Legislatore distingue tra firma elettronica semplice e firma elettronica qualificata, avanzata oppure digitale, come definite dalle lettere q, qbis, r ed s dell'art.1 CAD.

Ai fini della presente relazione non è interessante addentrarci nelle differenze tecniche fra i vari tipi di sottoscrizione. E', invece, opportuno precisare che i suddetti termini non sono utilizzati in modo “scientifico”. Informatico è ciò che viene formato non con la scrittura a segni grafici, ma ad impulsi elettronici. Digitale è un metodo di rappresentazione della informazione in forma numerica. Il Codice utilizza invece tali espressioni (informatico e digitale) in un senso diverso: informatica o elettronica è la firma debole, mentre digitale è la firma forte, rafforzata dalla certificazione.

Con questa utile precisazione, esaminiamo l'efficacia che l'ordinamento attribuisce alle varie tipologia di sottoscrizione del documento elettronico.

L'art.21, comma 1, dispone che *“[...] il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, e immutabilità [...]”*.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Si tratta della mera replica della regola generale contenuta nel comma 1bis dell'art.20, del quale abbiamo parlato poco fa.

La firma elettronica semplice, quindi, non attribuisce al documento informatico nessun valore tipico, essendo anche in questo caso l'apprezzamento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice.

Il comma 2 dell'art.21, invece, prevede che *"[...] il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria [...]".*

**La presenza di una firma digitale avanzata, prodotta nel rispetto delle "regole tecniche", conferisce al documento elettronico valore di scrittura privata.**

Non solo. La legge prevede pure, con una presunzione *iuris tantum*, che la firma sia considerata riconducibile al titolare.

Analoga regola è dettata, con specifico riferimento agli atti amministrativi, dall'art.23ter CDA, con la precisazione che, in questo caso, occorrerà uno specifico decreto contenente le regole tecniche dedicate esclusivamente ai documenti prodotti e archiviati dalla P.A.

Tutto ciò per quanto riguarda i documenti informatici "originali".

E per le copie?

Si possono avere tre casi: a) copia informatica di originale analogico; b) copia analogica di originale digitale; c) copia informatica di documenti informatici.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Tutte le ipotesi sopra delineate sono trattate, nell'ordine in cui le abbiamo esposte, negli artt.22, 23 e 23bis del C.A.D.

Senza appesantire la trattazione esaminando tutti i casi nel dettaglio, va posto in luce che, ove siano rispettati i requisiti previsti dal Legislatore (ad es. l'autenticazione di un pubblico ufficiale per ciò che concerne le copie per immagine del documento analogico), il documento digitale sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale ed è idoneo ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge (art.22, comma 4).

Deve, infine, essere menzionata la disposizione di cui all'art.2712 del Codice Civile, laddove prevede che “[...] le riproduzioni fotografiche, ***informatiche*** o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime [...]”. Tale norma, pur nella diversa ipotesi di riproduzione diretta di fatti e cose (e, quindi, non di documenti in senso stretto), attribuisce valore probatorio – fino a disconoscimento – alla rappresentazione informatica, equiparata alle altre forme “classiche” di rappresentazione.

### **3. DOCUMENTI ANALOGICI ORIGINALI UNICI E NON UNICI**

Quest'ultima considerazione relativa alle copie e al rispetto degli obblighi di conservazione introduce un altro argomento rilevante.

L'intento perseguito dal Legislatore del CAD era (ed è) quello di giungere all'archiviazione e alla conservazione esclusivamente informatica dei documenti.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Cosicché, eccezion fatta per quelle carte aventi particolare valore storico, ogni atto o fatto giuridicamente rilevante dovrebbe essere contenuto solo su supporto elettronico.

I vantaggi di un archivio *paperless* sono facilmente intuibili, primi fra tutti il risparmio di spazio, di carta, di tempo per effettuare le ricerche all'interno dell'archivio stesso.

Si tornerà in seguito sui benefici dell'archiviazione digitale.

Adesso bisogna esaminare un problema che si è posto con riferimento **alla particolare natura di alcuni documenti da conservare in copia digitale (c.d. conservazione sostitutiva)**.

La conservazione della copia digitale dovrebbe, come detto poc'anzi, sostituire l'obbligo di mantenere il documento analogico, che potrebbe – anzi dovrebbe – essere definitivamente distrutto.

Sennonché non tutto il cartaceo ha lo stesso valore giuridico, e di ciò ha tenuto conto il Legislatore del CAD, introducendo la distinzione fra “**originali unici**” e “**non unici**”.

In verità **l'art.1, lett. v del CAD definisce solo gli originali “non unici”, qualificandoli come quei documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi**. Sono inclusi tra questi, ad esempio, quelli considerati originali dallo stesso art. 2214 del codice civile già citato, come la fattura ricevuta da un imprenditore che, generata da un atto negoziale, assume il valore di dichiarazione di scienza. Essa viene emessa dal venditore del bene oggetto di transazione, che ne conserva copia; per la stessa è

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

prescritta in forma obbligatoria la registrazione, a fini sia fiscali sia civilistici e contabili, adempimento che ne consente l'eventuale riscontro, anche se attraverso un processo di cognizione.

Da questa definizione è possibile risalire *a contrario* alla nozione di originali "unici", ovverosia quei documenti il cui contenuto non sia desumibile *aliunde* (ad esempio l'assegno, la cambiale, il verbale di assemblea).

Agli albori del testo normativo, la differenza di disciplina fra le due figure testé descritte era rilevante, posto che: (i) per la validità delle copie informatiche degli originali non unici, era richiesta la firma digitale del responsabile alla conservazione; (ii) per gli originali unici era sempre richiesta l'autenticazione da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale all'uopo incaricato.

L'accertamento circa la natura di originale "unico" o "non unico" del documento da conservare era affidato, peraltro, al libero apprezzamento dei soggetti detentori.

Questo meccanismo produceva il rischio della c.d. burocrazia elettronica: i soggetti deputati alla conservazione, non avendo indicazioni precise e per paura di sbagliare, avrebbero teso a considerare "unica" la maggior parte degli originali, il che avrebbe condotto, in buona sostanza, ad una duplicazione della conservazione (sia in cartaceo che in digitale), con l'ulteriore onere di ottenere l'attestazione di conformità da un pubblico ufficiale.

Per tale ragione, il Legislatore è intervenuto più volte sulla questione e la norma è stata via via modificata, fino a raggiungere l'attuale configurazione.

Oggi l'articolo 22, comma 3 del CAD prevede che "[...] le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

*probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non e' espressamente disconosciuta [...]».*

Questa regola generale vale per tutti i tipi di originali, unici o non unici che siano.

In via di eccezione, il successivo comma 5 dispone che “[..] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico [...]».

L'individuazione degli originali unici da autenticare, quindi, viene effettuata a monte con D.P.C.M., sollevando gli addetti alla conservazione dalla responsabilità di dover stabilire volta per volta le corrette modalità di conservazione dei documenti.

Da ultimo è bene aggiungere che, ferma restando la regola generale sopra enunciata, l'apposizione di firma digitale avanzata (o addirittura dell'autenticazione da parte di pubblico ufficiale) è comunque possibile per ogni tipo di copia, che essa provenga o meno da originale unico. Ove sussistano tali elementi, i commi 1 e 2 del citato art.22 CAD eliminano la possibilità del disconoscimento.

Sicché, in caso di firma digitale la copia avrà efficacia ai sensi degli artt. 2714 e 2715 C.C., mentre se vi sia stata autenticazione da parte di pubblico ufficiale, l'efficacia probatoria sarà identica a quella dell'originale.

#### **4. INTEGRITA', SICUREZZA, IMMODIFICABILITA'**

Abbiamo sin qui esaminato la natura giuridica del documento digitale, l'efficacia che l'ordinamento attribuisce loro, la questione delle copie che provengono da originali cartacei unici o non unici.

Ma la questione forse più importante è quella che ruota intorno ad una semplice domanda: **perché il documento elettronico?**

**In altre parole, quali sono gli elementi che comportano il *favor* del Legislatore per l'applicazione del mezzo informatico?**

E' evidente che le risposte possibili sono molteplici, né avrebbe senso nel 2012 interrogarsi sull'ovvia superiorità del supporto elettronico rispetto a quello tradizionale.

In questa parte della relazione, quindi, focalizzeremo l'attenzione sulla risposta fornita dal Legislatore stesso.

Come si ricava dal testo del CAD, ed in particolar modo dal principio enunciato all'art.20, comma 1 bis, il documento elettronico offre garanzie di integrità, sicurezza, immodificabilità.

Più tali attributi sono elevati, più il documento è considerato affidabile, fino ad essere equiparato all'atto scritto.

La legge, peraltro, fa anche un riferimento alla "qualità" del documento informatico, ma tale indicazione non è molto chiara, poiché non viene precisato se si tratti di qualità del supporto che contiene il documento o della stringa di bit che lo compongono.

La seconda soluzione appare preferibile, considerando che il supporto, come chiarito in precedenza, è irrilevante rispetto al documento informatico. D'altro

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

canto, la qualità del documento elettronico, nella sua essenza digitale, è difficilmente percepibile senza l'utilizzo di mezzi tecnici specifici e, in ogni caso, è esperienza comune che un file guasto o in qualche modo deteriorato con tutta probabilità non funzionerà nemmeno.

In questo senso la "qualità" sembra avvicinarsi al concetto di "integrità", pure indicato dalla legge.

Il documento informatico, d'altro canto, ha maggiori possibilità di rimanere integro rispetto a qualsiasi cartaceo, poiché – come spiegato in precedenza - può essere duplicato infinite volte e possono essere realizzati infiniti duplicati dei duplicati medesimi: tutti avranno lo stesso identico valore dell'originale.

Cosicché l'unica possibilità che esso perda la sua integrità è che non "nasca" completo, ovvero sia che sia rovinato sin dall'inizio. Ma in questo caso sarebbe difficile sostenere che esso sia mai venuto ad esistenza nella sua natura di documento informatico.

In altre parole, o il documento elettronico è integro, ed allora non potrà mai perdere questa caratteristica, oppure non è stato prodotto correttamente ed allora sussistono dubbi che esso sia mai stato efficace.

Il punto è che anche in questo caso sembra che il Legislatore abbia voluto intendere l'integrità del supporto che il documento contiene. Il che, per le ragioni più volte esaminate, non sarebbe granché sensato.

Insomma, si rinnova l'impressione che il Legislatore, dovendo attribuire al documento elettronico rango di atto scritto, sia stato costretto ad utilizzare una terminologia che ricorda immediatamente il documento cartaceo, ma che poco ha a che vedere con il fenomeno informatico.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Più semplici da comprendere, nonché strettamente connessi fra loro, sono i requisiti della sicurezza e della immodificabilità.

Ovvio che non è possibile immaginare il primo senza il secondo e viceversa.

Un documento che possa essere modificato anche da chi non è l'autore non offre alcun margine di sicurezza, poiché non sarebbe mai possibile attribuire in modo certo il suo contenuto al soggetto da cui proviene.

Del resto, l'utilizzo della firma digitale è funzionale esattamente a questo scopo.

In altre parole, la sottoscrizione elettronica "rafforzata" non serve solo a creare un legame certo fra il soggetto che ha prodotto il documento e il contenuto dello stesso, ma anche a garantire che il documento, una volta venuto ad esistenza, non possa ulteriormente essere modificato se non dal medesimo autore.

**5. ARCHIVIAZIONE DIGITALE (OPPORTUNITA', EFFICIENZA, VANTAGGIO ECONOMICO)**

L'ultimo punto del quale vorrei occuparmi riguarda il fenomeno dell'archiviazione digitale.

Nel corso della relazione abbiamo accennato alla c.d. conservazione sostitutiva, cioè la possibilità di archiviare documenti solo in forma elettronica, laddove la legge preveda l'obbligo di conservazione.

Ma l'archiviazione digitale è molto di più, in quanto può – ed anzi dovrebbe essere – utilizzata anche da quei soggetti che non hanno alcun obbligo legale di conservare documenti.

In questo senso l'archiviazione digitale può essere definita **opportuna**.

Un convincente esempio pratico è proprio quello relativo alla professione forense.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

In primo luogo porto alla vostra attenzione il fatto che lo sviluppo del c.d. processo informatico, ovverosia – in parole più prosaiche – la possibilità per gli avvocati di predisporre, depositare, scambiare con la controparte gli atti processuali in formato digitale, fa sì che nel prossimo futuro gli archivi degli studi legali fatalmente diventeranno per larga parte informatici, poiché non ci sarà ulteriore bisogno, ad esempio, di predisporre copia cartacea delle memorie difensive che si vorranno produrre in giudizio.

L'avvocato, come noto, non ha un vero e proprio obbligo di conservazione dei documenti che ha ricevuto dal cliente.

Egli deve solo restituire tali carte, ove il cliente stesso ne faccia richiesta. Nella prassi, il cliente raramente pretende indietro i documenti consegnati, per cui l'avvocato li archivia in attesa che decorra la prescrizione ordinaria.

A queste carte, peraltro, vanno aggiunti gli atti, la corrispondenza con i colleghi, i verbali delle riunioni, ecc. ecc.

Questa enorme mole di carta occupa spazio, si deteriora facilmente con gli anni, a volte va persino perduta. Richiede costante manutenzione, personale dedicato e non garantisce un'apprezzabile standard di efficienza. Per cercare un documento specifico contenuto in un fascicolo, infatti, è necessario prenderlo, aprirlo e scartabellare i vari fogli, sperando che l'ultima persona che lo ha consultato abbia lasciato in ordine.

L'archiviazione digitale risolve tutti questi problemi.

Il risparmio in termini economici è evidente.

Innanzitutto sono abbattuti i costi della carta, che costituiscono una voce di spese tutt'altro che indifferente per gli studi legali, anche quando di piccole dimensioni.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Si riduce in modo consistente anche la spesa per mantenere lo spazio fisico dell'archivio.

Oltre a questi elementi, il cui valore commerciale è immediatamente percepibile, vanno considerati altri vantaggi che, pur non avendo un definito valore venale, sono probabilmente di maggior valore.

Si pensi al risparmio di tempo.

La ricerca di un documento può avvenire senza alzarsi dalla scrivania, utilizzando una parola chiave e, ancor di più, può avvenire senza nemmeno essere nel proprio ufficio, ove si utilizzi la tecnologia dello stoccaggio online dell'archivio.

I documenti non possono essere messi in disordine poiché, ovviamente, l'archivio digitale mantiene l'ordine originario all'esito di ogni consultazione. Né possono essere perduti, essendo sufficiente l'accortezza di eseguire periodici backup di sicurezza.

I fascicoli possono essere contemporaneamente consultati da più postazioni, anche distanti fra di loro.

Da ultimo, i documenti in formato digitale possono essere immediatamente trasmessi con la posta elettronica.

Ciò rende l'attività dello studio legale maggiormente efficiente e, di conseguenza, abbate drasticamente i costi di gestione.

Vi è da chiedersi allora perché l'archiviazione digitale ad oggi sia scarsamente impiegata dai soggetti che non vi sono obbligati.

Il motivo più semplice è l'investimento iniziale. I vasti archivi cartacei degli avvocati, per rimanere nell'esempio, richiedono l'intervento di professionisti esterni per essere digitalizzati, e questo comporta una spesa che può essere rilevante.

STUDIO LEGALE  
BRANCADORO - MIRABILE  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

In realtà, in un'ottica imprenditoriale si tratta di un investimento a medio termine, la cui convenienza è persino ovvia, considerando i vantaggi appena illustrati.

Probabilmente, ma quest'ultima è una considerazione personale, il problema è che in Italia si è ancora legati all'idea del "documento cartaceo", cosicché è difficile abbandonare la mentalità di leggere un documento sullo schermo di un computer, piuttosto che averlo fra le mani.

E' auspicabile che il Legislatore, in questo senso, dia concreto impulso alla "alfabetizzazione informatica", prevista dall'art.8 del CAD.

Avv. Carlo Mirabile

